



LICEO STATALE "Giuseppe BERTO"
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE
Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906
www.liceoberto.it - lssgberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

APPROVATO in Collegio Docenti con la Delibera n. 44 del 06/06/2023

APPROVATO in Consiglio d'Istituto con la Delibera n. 41 del 12/07/2023



INDICE

Parte I **LA COMUNITA' SCOLASTICA**

Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1** *Conformità alla normativa vigente*
- Art. 2** *Orientamenti generali*
- Art. 3** *Libertà fondamentali*
- Art. 4** *Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento*
- Art. 5** *Diritti degli Studenti*
- Art. 6** *Doveri degli Studenti*

Titolo II ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

- Art. 7** *Organi Collegiali*
- Art. 8** *Dirigenza*
- Art. 9** *Consiglio di Classe e Assemblea di Classe*
- Art. 10** *Coordinatore di classe*
- Art. 11** *Collegio dei Docenti*
- Art. 12** *Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva*
- Art. 13** *Comitato di Valutazione*
- Art. 14** *Organo di Garanzia*

Titolo III ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI

- Art. 15** *Diritto di assemblea*
- Art. 16** *Comitato degli Studenti*
- Art. 17** *Assemblee studentesche*
- Art. 18** *Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto*
- Art. 19** *Funzionamento delle assemblee studentesche di classe*
- Art. 20** *Studenti promotori di iniziative*

Titolo IV ASSEMBLEE DEI GENITORI

- Art. 21** *Diritto di assemblea*
- Art. 22** *Assemblee dei genitori*



Parte II **FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO**

Titolo I RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 23 *Comunicazioni scuola - famiglia*

Titolo II CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO E VIGILANZA

Art. 24 *Comunicazioni di inizio anno sul calendario ed orari scolastici*

Art. 25 *Assegnazione delle aule*

Art. 26 *Ingresso in Istituto*

Art. 27 *Vigilanza*

Art. 28 *Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione*

Art. 29 *Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica*

Titolo III FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Art. 30 *Frequenza alle lezioni*

Art. 31 *Giustificazione delle assenze*

Art. 32 *Assenze collettive*

Art. 33 *Ingressi posticipati e uscite anticipate*

Art. 34 *Entrate ed uscite in deroga al normale*

Titolo IV ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE DIRITTO DI AFFISSIONE

Art. 35 *Aule speciali*

Art. 36 *Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto*

Titolo V USCITE DIDATTICHE – VIAGGI D'ISTRUZIONE - ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 37 *Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione*

Art. 38 *Attività integrative*



Titolo VI
VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI

- Art. 39** *Definizioni*
- Art. 40** *Trasparenza e tempestività della valutazione*
- Art. 41** *Programmazione delle verifiche scritte*
- Art. 42** *Accesso ai documenti di valutazione*

Parte III
BULLISMO E CYBERBULLISMO

Prevenzione e contrasto

- Art. 43** *Premessa*
- Art. 44** *Normativa vigente*
- Art. 45** *Diritti degli studenti*
- Art. 46** *Definizione di bullismo*
- Art. 47** *Definizione di cyberbullismo*
- Art. 48** *Regole comportamentali*
- Art. 49** *Responsabilità delle varie figure scolastiche*
- Art. 50** *Forme di bullismo*
- Art. 51** *Forme di cyberbullismo*

Parte IV
DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I
MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 52** *Modifiche al Regolamento*
- Art. 53** *Diffusione del Regolamento*

Titolo II
APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

- Art. 54** *Approvazione del Regolamento*



LICEO STATALE "Giuseppe BERTO"
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE
Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906
www.liceoberto.it - lssgberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it

ALLEGATI

- Allegato A** *Patto Educativo di Corresponsabilità (in fase di rielaborazione)*
- Allegato B** *Statuto degli Studenti e delle Studentesse*
- Allegato C** *Regolamento del Laboratorio di Informatica (in fase di rielaborazione)*
- Allegato D** *Regolamento del Laboratorio Linguistico (in fase di rielaborazione)*
- Allegato E** *Regolamento del Laboratorio di Chimica/ Biologia (in fase di rielaborazione)*
- Allegato F** *Regolamento del Laboratorio di Fisica (in fase di rielaborazione)*
- Allegato G** *Regolamento BYOD (in fase di rielaborazione)*
- Allegato H** *Regolamento dei viaggi d'istruzione (in fase di rielaborazione)*
- Allegato I** *Regolamento sulla mobilità studentesca (in fase di rielaborazione)*



Parte I **COMUNITA' SCOLASTICA**

Titolo I **NORME GENERALI**

Art. 1 - Conformità alla normativa vigente

Il presente Regolamento di Istituto conforma alle disposizioni attualmente vigenti in materia di istruzione, con particolare riferimento:

- ✓ al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (*Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado e successive modifiche*),
- ✓ al D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 e D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 (*Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*);
- ✓ al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 (*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*);
- ✓ al D.P.C.M. 7 giugno 1995 (*Carta dei servizi della scuola*);
- ✓ al G.D.P.R. n. 679/2016 (*Regolamento europeo generale sulla protezione dei dati*);
- ✓ alla Legge n. 101/2018 (*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento – UE – 2016/679*);
- ✓ alla Circolare Ministeriale n. 107190 del 19 dicembre 2022 (*Indicazioni sull'utilizzo dei telefoni cellulari e analoghi dispositivi elettronici in classe*);
- ✓ alla Direttiva n. 104 del 30 novembre 2007 (*Direttiva recante le linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali*);
- ✓ al D. P. R. 21 novembre 2007, n. 235 (*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria*);
- ✓ al Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (*Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche*);
- ✓ al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 (*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia*);
- ✓ al D. Lgs. del 13 aprile 2017, n. 62/2017 (*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze del primo ciclo ed Esami di Stato*);
- ✓ alla Legge 107/2015 e decreti attuativi e ne recepisce le indicazioni normative.



Art. 2 - Orientamenti generali

- a. Il Liceo Statale "Giuseppe Berto" è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione della conoscenza e lo sviluppo della coscienza critica. Il Liceo assicura il diritto allo studio e alla formazione garantito a tutti dalla Costituzione, per una crescita culturale integrata nella relazione tra individuo, comunità ed istituzione.
- b. L'Istituto, comunità di ricerca e di dialogo incentrata sui valori democratici, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani anche attraverso l'educazione alla consapevolezza, alla responsabilità e all'autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita lavorativa.
- c. Gli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica:
 - ✓ promuovono il processo di apprendimento e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti attraverso l'impegno di tutte le componenti scolastiche, ciascuna nell'ambito di propria competenza;
 - ✓ sostengono la realizzazione di un ambiente che, nel principio del rispetto della pari dignità e del rispetto dei ruoli, sia di reale sostegno alla formazione e alla crescita di ogni componente partecipe alla vita dell'Istituto;
 - ✓ favoriscono la libera e democratica espressione e partecipazione alla vita della scuola di tutte le componenti;
 - ✓ favoriscono le iniziative di innovazione didattica e metodologica;
 - ✓ promuovono contributi creativi responsabilmente espressi da tutte le sue componenti, nel pieno rispetto del diritto degli studenti ad una formazione completa, della libertà d'insegnamento dei docenti e del diritto di scelta educativa dei genitori;
 - ✓ favoriscono un uso delle strutture ed un orientamento delle attività coerente al PTOF e alle esigenze del territorio.

Art. 3 - Libertà fondamentali

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 4 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

- a. Nel rispetto delle norme costituzionali (ex art. 33 della Costituzione) e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal D.Lgs. 297/94 e successive modifiche, ai



docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente.

- b. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la crescita del discente in tutte le sue dimensioni e la piena formazione della personalità degli alunni, di cui è rispettata la coscienza morale e civile.

Art. 5 – Diritti degli Studenti

- a. Gli studenti hanno diritto a una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- b. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- c. Gli studenti hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- d. Gli studenti hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Gli studenti possono proporre, nel quadro del Piano dell'Offerta Formativa, attività aggiuntive in sintonia con i loro interessi. A tal fine, gli studenti nelle loro assemblee formulano valutazioni e proposte, che verranno prese in considerazione all'atto della predisposizione del Piano dell'Offerta Formativa.
- e. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati a esprimere la loro opinione mediante una consultazione.
- f. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- g. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- h. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - ✓ un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - ✓ offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno a iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;



- ✓ iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - ✓ la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche per studenti diversamente abili;
 - ✓ la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - ✓ servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- i. Gli studenti hanno diritto di riunirsi in Assemblea e di costituire Comitati.

Art. 6 – Doveri degli Studenti

I doveri della componente studentesca sono disciplinati dall'art. 3 del D.P.R. 249/98.

Fatto salvo il disposto del precedente articolo, si ricorda in particolare che gli studenti sono tenuti:

- a. a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni scolastici;
- b. ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, del Corpo docente, del Personale non docente e dei propri compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per sé stessi e a tenere all'interno dell'Istituto un comportamento civile e educato;
- c. ad esercitare i loro diritti e a adempiere ai loro doveri in modo corretto e coerente con i principi di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4;
- d. ad osservare scrupolosamente le disposizioni dettate dal presente Regolamento;
- e. ad utilizzare correttamente macchinari e sussidi didattici e a rispettare le strutture dell'Istituto, evitando di arrecare qualsiasi danno al patrimonio della scuola;
- f. ad usare un abbigliamento che si ispiri a criteri di semplicità, decoro e sia adatto alle diverse attività scolastiche.

L'inosservanza del presente articolo è sanzionata secondo quanto disposto dal Regolamento Disciplinare.

Titolo II

ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUTO

Art. 7 – Organi Collegiali

- a. Gli Organi collegiali per la scuola secondaria superiore, disciplinati dal Titolo I, Capo I del D.Lgs. 297/94, sono il Consiglio di classe, il Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva, il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti.



- b. Le adunanze degli Organi Collegiali sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti in carica.
- c. Il Comitato di valutazione dei docenti ed il Consiglio di classe, nell'esercizio della loro potestà valutativa, hanno carattere di collegio perfetto; in tale caso l'adunanza di detti Organi richiede la presenza di tutti i membri che li compongono.

Art. 8 – Dirigenza

Ai sensi dell'articolo 396 del D.Lgs. 297/94, nonché degli articoli 25bis e 25ter del D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 e dell'art. 25 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, *“Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali”*.

In particolare, al Dirigente Scolastico spetta:

- a. presiedere il Collegio dei Docenti, il Comitato per la valutazione dei docenti, i Consigli di classe, la Giunta Esecutiva;
- b. curare l'esecuzione delle delibere degli Organi collegiali;
- c. procedere alla formazione delle classi e alla formulazione dell'orario, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto e delle proposte formulate dal Collegio dei Docenti;
- d. curare l'attività di esecuzione delle normative giuridiche e amministrative riguardanti studenti e docenti, tra cui in particolare il rispetto dell'orario e del calendario, la disciplina delle assenze, il rilascio dei certificati;
- e. nominare, per ciascuna classe, un docente Coordinatore di classe, le cui competenze sono disciplinate dal seguente articolo 10, ed un docente con compiti di segretario verbalizzante.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici compiti; in particolare, il Dirigente individua il Collaboratore Vicario, che esercita la funzione direttiva in caso di assenza o impedimento del titolare. Il Dirigente Scolastico ed i Docenti Collaboratori costituiscono lo Staff di Presidenza.

Art. 9 – Consiglio di Classe e Assemblea di Classe



Ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. 297/94, fanno parte del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o dal Coordinatore di classe, suo delegato, i docenti della classe (inclusi eventuali docenti di sostegno), due rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe e due rappresentanti degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Il Consiglio di Classe si riunisce, su convocazione del Dirigente Scolastico o quando la maggioranza dei suoi membri, escluso il Dirigente Scolastico, ne faccia richiesta scritta e motivata, col compito di:

- a. formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica, tra cui l'adozione dei libri di testo ed iniziative di sperimentazione;
- b. agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;
- c. esercitare le competenze in materia di coordinamento didattico e di rapporti interdisciplinari e di valutazione periodica e finale, alla presenza della sola componente docente;
- d. deliberare in ordine ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione e stage all'estero.

In particolare, entro il 15 maggio di ciascun anno scolastico il Consiglio di ogni classe quinta predispone il Documento di cui all'art. 5 comma 2 del D.P.R. 323/98, secondo modalità operative stabilite annualmente con circolare della Presidenza.

È cura della Presidenza dare comunicazione, con congruo anticipo, della convocazione del Consiglio di Classe, attraverso avviso circolare alle classi o avvisi all'Albo dell'Istituto.

In caso di necessità, potrà essere convocato il Consiglio di Classe straordinario anche in tempi ristretti.

Al Consiglio di Classe possono partecipare anche studenti e genitori che non sono rappresentanti eletti come uditori.

Art. 10 – Coordinatore di Classe

Il Coordinatore di classe, designato dal Dirigente Scolastico all'inizio dell'anno scolastico, presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico.

In particolare, il Coordinatore di classe:

- a. prende visione dei dati sullo studente derivanti dall'anno scolastico precedente e li comunica ai docenti del Consiglio;
- b. segue con particolare attenzione l'andamento scolastico degli alunni in difficoltà, segnalando alla Presidenza eventuali casi a rischio nelle singole classi;
- c. tiene i rapporti con le famiglie, in particolare contatta, sentito il Consiglio di classe, le famiglie degli studenti in difficoltà;
- d. per le classi quinte, cura la redazione del Documento del 15 maggio;
- e. all'inizio dell'anno illustra compiutamente alle classi prime, e richiama per le classi successive, i contenuti del presente Regolamento.

Art. 11 – Collegio dei Docenti



Il Collegio dei Docenti è composto dal personale docente con contratto a tempo indeterminato e con contratto a tempo determinato in servizio nell'Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico, che attribuisce le funzioni di segretario ad uno dei Docenti Collaboratori.

Il Collegio si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, comunque almeno una volta al trimestre o quadrimestre.

Il Collegio ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'Istituto, secondo il disposto dell'articolo 7 del D.Lgs. 297/94; in particolare, il Collegio:

- a. adegua le programmazioni alle esigenze ambientali, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato;
- b. promuove iniziative di integrazione/sostegno per attuare il diritto allo studio;
- c. adotta i libri di testo, sentiti i Consigli di classe;
- d. delibera la scansione dell'anno scolastico in quadrimestri o in trimestri;
- e. formula proposte al Dirigente Scolastico in ordine alla formazione delle classi, all'orario e alle altre attività scolastiche;
- f. propone e adotta iniziative di sperimentazione sul piano metodologico/didattico e iniziative di aggiornamento dei docenti;
- g. valuta l'andamento complessivo dell'azione didattica;
- h. esamina i casi di scarso profitto o irregolare comportamento degli studenti;
- i. programma i rapporti con le famiglie e gli studenti, le attività di aggiornamento e altre attività connesse con la funzione docente;
- j. elegge i propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto ed i docenti del Comitato per la valutazione del servizio del personale docente.

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei Docenti può procedere, nell'ambito dei poteri di autorganizzazione che gli sono propri, alla costituzione di Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di analisi ed approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al Collegio dei Docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera.

In particolare, sono costituiti i Dipartimenti disciplinari, che rappresentano *articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti* (art. 10 DPR 89/10), di cui fanno parte i docenti di una stessa classe di concorso o di classi di concorso affini (ad esempio: matematica – matematica e fisica), con compiti di sostegno alla progettazione formativa e alla didattica. In relazione all'attività deliberativa del Collegio dei Docenti è fatto salvo il diritto all'astensione.

Le deliberazioni del Collegio sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, ossia non computando nel numero i voti nulli e gli astenuti, salvo che disposizioni speciali non prescrivano diversamente. In caso di parità prevale il voto del Presidente.



Art. 12 – Consiglio d’Istituto e Giunta Esecutiva

Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. 297/94, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede, il Consiglio di Istituto del Liceo Statale "G. Berto" è costituito dal Dirigente Scolastico, da 8 rappresentanti del personale docente, da due rappresentanti del personale A.T.A., da 4 rappresentanti dei genitori e da 4 rappresentanti degli studenti. Tali rappresentanti sono eletti, rispettivamente, dal Collegio dei Docenti nel proprio seno, dal personale A.T.A. in servizio nell'Istituto, dai genitori e dagli studenti. Funge da Presidente uno dei suoi membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori. Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta da un docente, un rappresentante del personale A.T.A., un rappresentante dei genitori e un rappresentante degli studenti. Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, e il Direttore dei Servizi Amministrativi, che svolge la funzione di segretario della Giunta.

Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica tre anni; coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in Consiglio, o presentino volontariamente le dimissioni dalla carica, vengono sostituiti dai primi non eletti nelle rispettive liste; la componente studentesca viene rinnovata annualmente. In caso di esaurimento di dette liste si procede ad elezioni suppletive.

Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono disciplinate dalla C.M. 105/1975, dall'O.M. 215/1991 e dall'articolo 10 del D.Lgs. 297/94 e, cui si rimanda per tutto quanto non specificato in questa sede. In particolare, il Consiglio di Istituto ha potere deliberante, su proposta della Giunta, in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.

In particolare, il Consiglio, ex art. 45 del D.I. n. 129/2018, delibera in materia di:

- a. adozione del Regolamento di Istituto;
- b. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici;
- c. adattamento del calendario alle esigenze ambientali, acquisito il parere del Collegio dei Docenti;
- d. elaborazione dei criteri generali per la programmazione educativa, per le attività parascolastiche, interscolastiche ed extrascolastiche, per il coordinamento dei Consigli di Classe, per la formulazione dell'orario e la formazione delle classi;
- e. promozione di contatti con altre scuole per collaborazione/scambi e Reti di Scuole;
- f. partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo e ad attività assistenziali che possono essere assunte dal Consiglio;



- g. elaborazione dei criteri generali per la concessione delle strutture o attrezzature della scuola ad altre scuole;
- h. valutazione dell'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, nonché di progetti a livello europeo.

La Giunta Esecutiva predispone il programma annuale ed il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle relative delibere.

In particolare, i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Istituto:

- a. curano i rapporti tra i rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di Classe e la Presidenza;
- b. richiedono autorizzazione allo svolgimento delle Assemblee studentesche di Istituto, di cui stilano l'Ordine del Giorno.

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono assistere soltanto gli elettori delle componenti rappresentate in Consiglio. È lasciato alla potestà regolamentare del Consiglio di Istituto di stabilire le modalità di ammissione del pubblico in relazione al titolo di elettore e alla capienza dei locali, nonché di dettare le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle sedute, come previsto dall'art. 42, comma 3 del D. Lgs. 297/94.

Art. 13 – Comitato di Valutazione

Per la composizione e le competenze del Comitato per la valutazione del servizio dei docenti si rimanda a quanto disposto dalla Legge 107/2015.

Il Comitato di valutazione dei docenti è costituito dal dirigente scolastico, da tre docenti in servizio nell'istituzione scolastica di cui due scelti dal Collegio dei docenti e uno dal Consiglio d'Istituto.

Il Comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 del D. Lgs. 297/94 su richiesta dell'interessato previa relazione del Dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato ai lavori non partecipa l'interessato e il Consiglio di Istituto provvede all'individuazione di un sostituto. Il Comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'art. 501 del d. lgs. 297/94.

Il Comitato ha durata di tre anni scolastici. Nel caso in cui uno dei membri perda lo *status* di docente in servizio nella scuola si procede alla surroga con altro membro designato dal Consiglio.

Art. 14 – Organo di Garanzia



- a. In conformità alle indicazioni presenti nel DPR 249/1998, alle successive modifiche e integrazioni apportate dal DPR 235/2007 e dalla nota del MIUR del 31 luglio 2008, contro tutte le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
- b. Tale ricorso va presentato ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola, presieduto dal Dirigente scolastico e composto da:
 - ✓ due docenti designati dal Consiglio d'Istituto
 - ✓ uno studente tra gli eletti nel Consiglio d'Istituto
 - ✓ un genitore tra gli eletti nel Consiglio d'Istituto.
- c. Per ogni rappresentante è previsto un membro supplente in caso di incompatibilità (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione) o di dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell'Organo di Garanzia lo studente sanzionato o un suo genitore).
- d. L'Organo di Garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. La sanzione irrogata diventa esecutiva a partire dal sedicesimo giorno della sua deliberazione da parte dell'organo competente. In caso di presentazione di ricorso l'esecuzione della sanzione e/o delle attività alternative è sospesa fino alla decisione dell'Organo di Garanzia. Si fa comunque presente che, a norma del D.P.R. 235/2007, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse.
- e. All'Organo di Garanzia sono attribuiti i seguenti compiti:
 - ✓ dirimere i conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse e del presente Regolamento Disciplinare;
 - ✓ decidere sui ricorsi;
 - ✓ formulare proposte al Consiglio di Istituto per la modifica del regolamento interno di disciplina.
- f. L'Organo di Garanzia viene convocato, quando se ne avvisi la necessità, su richiesta di uno degli Organi Collegiali della scuola e in tutti i casi in cui viene proposto ricorso avverso un provvedimento disciplinare. La convocazione può avvenire anche su richiesta degli studenti o di chiunque ne abbia interesse per conflitti che insorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del Regolamento Disciplinare.



- g. I termini per la convocazione ordinaria sono fissati in cinque giorni mentre per le convocazioni straordinarie i giorni sono ridotti a tre.
- h. Le decisioni vengono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente, e sono verbalizzate, emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate.
- i. L'Organo di Garanzia resta in carica per un periodo di tre anni.

Titolo III **ASSEMBLEE DEGLI STUDENTI**

Art. 15 - Diritto di Assemblea

Gli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli, che disciplinano tale diritto ai sensi dell'articolo 2, comma 9 del D.P.R. 249/98.

Art. 16 - Comitato degli Studenti

Ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del D.Lgs. 297/94, il Comitato degli studenti è costituito dai rappresentanti degli studenti eletti nei singoli Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto.

Il Comitato si riunisce su convocazione della Presidenza o, previa autorizzazione del Dirigente, su richiesta dei rappresentanti degli studenti eletti in Consiglio d'Istituto, in orario scolastico, per la durata massima di due ore di lezione e non più di una volta al mese. Le riunioni del Comitato non possono svolgersi sempre nello stesso giorno della settimana, né possono avere luogo a partire dal 30° giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

Gli avvisi di convocazione, recanti la sede della riunione, la data e l'ora di convocazione, nonché l'Ordine del Giorno, sono comunicati alle classi a cura del Dirigente Scolastico con un preavviso di almeno giorni cinque.

Nella prima riunione, il Comitato elegge al suo interno un Presidente ed un segretario, con funzioni di verbalizzatore.

Il Comitato degli studenti ha potere di deliberare, con motivazione scritta, in materia di:

- a. richieste e proposte in ordine ad attività didattico- integrative, sportive, parascolastiche ed extrascolastiche;
- b. richieste di acquisto di materiale didattico;
- c. richieste di convocazione di assemblee di Istituto.



Le delibere del Comitato sono vagliate dagli Organi collegiali competenti, che si esprimeranno motivatamente sulle richieste avanzate.

Art. 17 – Assemblee Studentesche

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti.

Le assemblee possono essere di Classe o d'Istituto, previa presentazione della richiesta al Dirigente Scolastico (o ai suoi delegati) con tre giorni di anticipo; la richiesta dovrà contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e della data di svolgimento della riunione. Ogni mese è consentito lo svolgimento di una assemblea di classe, della durata massima di due ore, e di un'assemblea di Istituto, della durata massima delle ore di lezione di una giornata. Le assemblee non possono essere tenute sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Non possono avere luogo assemblee a partire dal trentesimo giorno antecedente la conclusione dell'anno scolastico.

Alle assemblee di Istituto, previa autorizzazione del Consiglio di Istituto e in numero non superiore a quattro, possono intervenire esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti.

Su richiesta del Comitato degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, seminari, lavori di gruppo che possono rientrare nel curriculum di educazione civica.

Art. 18 - Funzionamento delle assemblee studentesche d'Istituto

L'Assemblea di Istituto è convocata dalla Presidenza su richiesta della maggioranza del Comitato degli studenti o su richiesta del 10% degli studenti iscritti. Data e ora di convocazione, nonché l'Ordine del giorno dell'assemblea, sono comunicati alle classi dalla Presidenza con congruo anticipo.

L'assemblea elegge un Presidente e un segretario con compiti di verbalizzatore. Il Comitato studentesco garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

Ove autorizzata, la partecipazione all'assemblea è obbligatoria per tutti gli studenti; l'attività didattica è sospesa ed i docenti presenziano all'assemblea secondo il normale orario di servizio, con compiti di vigilanza e con diritto di parola.

La Presidenza ha potere di intervento e di scioglimento dell'assemblea nel caso di



constatata impossibilità di ordinato svolgimento della stessa.

Art. 19 - Funzionamento delle assemblee studentesche di classe

La richiesta di svolgimento di assemblea di classe è inoltrata tramite modulo Google dai due rappresentanti degli studenti, o da cinque studenti promotori. La richiesta, che deve recare l'Ordine del Giorno, è inoltrata alla Presidenza con un anticipo di almeno tre giorni rispetto alla data di convocazione.

Gli studenti eleggono un Presidente dell'assemblea e un segretario con compiti di verbalizzante: il verbale sarà redatto su modulo Google messo a disposizione dalla Presidenza.

Art. 20 – Studenti promotori di iniziative

La componente studentesca che promuove qualunque iniziativa in ambito scolastico è tenuta a trasmettere all'Ufficio di Presidenza l'elenco nominativo degli studenti promotori dell'iniziativa stessa.

Titolo IV ASSEMBLEE DEI GENITORI

Art. 21 - Diritto di Assemblea

I genitori degli studenti dell'Istituto hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dai successivi articoli.

Art. 22 – Assemblee dei Genitori

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o d'Istituto.

Le assemblee di classe sono convocate su richiesta dei rappresentanti dei genitori eletti in seno al Consiglio di Classe o su richiesta di 5 genitori promotori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno.

L'assemblea di Istituto dei genitori è convocata su richiesta di almeno duecento genitori: sede di riunione, data ed ora di convocazione sono concordate di volta in volta con la



Presidenza, cui è comunicato l'Ordine del Giorno.

All'assemblea di classe possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, o i docenti della classe; all'assemblea di Istituto possono intervenire, con diritto di parola, il Dirigente Scolastico o un suo delegato, ed i docenti dell'Istituto.

Parte II

FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO

Titolo I

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA

Art. 23 - Comunicazioni scuola – famiglia

- a. Le comunicazioni tra scuola e famiglia vengono realizzate attraverso:
 - ✓ il registro elettronico
 - ✓ il ricevimento settimanale dei docenti
 - ✓ il ricevimento generale dei docenti
 - ✓ la partecipazione agli organi collegiali dei rappresentanti dei genitori
 - ✓ il sito web della scuola (www.liceoberto.it) costantemente aggiornato con le comunicazioni di interesse generale sulla vita della Scuola.
- b. I genitori sono invitati a controllare quotidianamente il registro elettronico sia nella parte relativa alle assenze e alle valutazioni sia in quella relativa alle comunicazioni per le quali è richiesta la presa visione.
- c. Le famiglie possono conferire con i docenti secondo l'orario predisposto. In caso di necessità i genitori possono essere convocati dai docenti.
- d. L'ufficio di Segreteria è aperto al pubblico secondo gli orari esposti e comunicati alle famiglie all'inizio dell'anno scolastico.

Titolo II

CALENDARIO, ORARIO SCOLASTICO E VIGILANZA

Art. 24 - Comunicazioni di inizio anno sul calendario ed orari scolastici

Con circolare di inizio anno scolastico saranno comunicate, a cura del Dirigente Scolastico,

le disposizioni relative al calendario e all'orario delle lezioni.

Art. 25 - Assegnazione delle aule

I criteri di assegnazione delle aule alle classi terranno in considerazione, nei limiti del possibile:

- del rapporto tra numero degli alunni e della superficie delle aule;
- della presenza di studenti con disabilità e delle barriere architettoniche delle aule.

Art. 26 - Ingresso in Istituto

- a. Gli studenti devono attendere il suono della prima campanella nel cortile dell'istituto, in particolare nelle aree che conducono alle diverse porte di ingresso.
- b. Al primo suono della campanella gli studenti e gli insegnanti si avviano alle rispettive aule. I docenti sono tenuti ad essere presenti nelle aule per assicurare la sorveglianza agli studenti.
- c. Gli studenti devono parcheggiare biciclette e moto negli appositi spazi dotati di rastrelliere. Le rastrelliere posizionate vicino all'ingresso principale sono riservate al personale della scuola.

Art. 27 - Vigilanza

L'obbligo di vigilanza dei docenti e/o del personale ATA permane anche durante gli intervalli e l'uscita degli studenti.

Art. 28 - Uscita dall'aula degli studenti in ora di lezione

- a. Gli studenti, durante le ore di lezione, possono uscire dall'aula uno per volta e previo permesso del docente; durante il cambio dell'ora, mentre gli insegnanti si trasferiranno da un'aula all'altra, gli studenti debbono rimanere in aula, evitando situazioni di pericolo e di disturbo al regolare svolgimento delle lezioni nelle altre aule.
- b. L'uso delle macchine dispensatrici di bevande e alimenti, durante le ore di lezione, deve essere limitato ai casi di necessità, con il consenso dell'insegnante e senza arrecare disturbo.
- c. Gli studenti possono recarsi presso gli uffici di Segreteria dalle ore 11 alle ore 13,



- previo consenso dell'insegnante.
- d. I trasferimenti interni tra i diversi ambienti della scuola debbono essere condotti senza recare pregiudizio a persone o cose e disturbo alle attività didattiche delle altre classi.
 - e. L'uso dell'ascensore è riservato esclusivamente al personale docente e non docente, salvo casi eccezionali.

Art. 29 - Studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica

Gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica possono scegliere tra:

- a. entrata alla seconda ora se nell'orario scolastico l'insegnamento della religione cattolica è prevista alla prima ora;
- b. uscita dalla scuola con un'ora di anticipo se nell'orario scolastico l'insegnamento della religione cattolica è prevista all'ultima ora di lezione;
- c. rimanere a scuola e svolgere attività di studio individuale assistito.

Titolo III

FREQUENZA ALLE LEZIONI, ASSENZE, RITARDI, USCITE ANTICIPATE

Art. 30 - Frequenza alle lezioni

- a. La frequenza degli studenti è obbligatoria, oltre che alle lezioni, a tutte le attività che vengono programmate dagli Organi Collegiali interni all'Istituto. Ai sensi dell'art.14, comma 7 DPR 22 giugno 2009, ai fini della validità dell'anno scolastico *"(omissis) per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale."*
- b. L'orario delle lezioni ha la seguente scansione
 - 7.55 prima campanella - ingresso a scuola
 - 8.00-8.55 prima ora
 - 8.55-9.50 seconda ora
 - 9.50 - 10.00 primo intervallo
 - 10.00-10.55 terza ora
 - 10.55-11.50 quarta ora
 - 11.50 - 12.00 secondo intervallo
 - 12.00-12.55 quinta ora
 - 12.55-13.50 sesta ora
 - 13.50 - 14.40 settima ora



Art. 31 - Giustificazione delle assenze

Dall'anno scolastico 2020/2021 agli studenti non viene consegnato un libretto personale; tutte le comunicazioni, giustificazioni, ecc. avvengono attraverso il portale ARGO.

- a. Le assenze vanno giustificate online, accedendo con le credenziali GENITORE, se lo studente è minorenni; se lo studente è maggiorenne può provvedere personalmente alla giustificazione con le proprie credenziali dopo l'attivazione della funzione STUDENTE da parte della Segreteria.
- b. In caso di mancata giustificazione l'alunno viene ammesso in classe con riserva con menzione nel registro di classe. Il giorno successivo lo studente non sarà ammesso in classe se privo di giustificazione.
- c. Le attività di ricerca culturale, i lavori di gruppo, le visite d'istruzione sono assimilate alle lezioni ai fini della giustificazione o dei permessi speciali di esonero.

Art. 32 - Assenze collettive

Dopo un'astensione collettiva dalle lezioni lo studente è riammesso in classe solo se munito della giustificazione o della dichiarazione attestante che i genitori sono al corrente dell'assenza. In mancanza della dichiarazione verrà seguita la stessa prassi usata per gli studenti privi di giustificazione.

Art. 33 - Ingressi posticipati e uscite anticipate

- a. Gli ingressi posticipati e le uscite anticipate costituiscono eccezionalità all'orario scolastico giornaliero.
- b. Lo studente che entra in ritardo alla prima ora per sua negligenza viene accettato in classe se il ritardo è inferiore a 10 minuti; entra alla seconda ora se il ritardo è maggiore. L'entrata in classe dello studente sarà segnata sul registro elettronico e andrà giustificata da un genitore.
- c. Eventuali ingressi in orario diverso possono essere consentiti solo su richiesta preventiva e motivata della famiglia.
- d. Le famiglie che intendono richiedere l'uscita anticipata del proprio/a figlio/a devono inviare la richiesta al docente della prima ora di lezione della giornata in cui si richiede l'uscita, entro le ore 8:00 del giorno stesso, solo attraverso il portale Argo. Nel caso in cui il docente della prima ora di lezione fosse impossibilitato a inserire la richiesta di uscita, lo studente interessato deve darne comunicazione in vicepresidenza personalmente.



- e. Le entrate posticipate e le uscite anticipate degli studenti, che prevedono una partecipazione all'attività didattica inferiore a quattro ore consecutive, non saranno autorizzate, salvo comprovata certificazione depositata agli atti dell'istituto.
- f. Le entrate posticipate e le uscite anticipate, reiterate negli stessi giorni della settimana e nelle stesse fasce orarie, non saranno autorizzate.

Art. 34 - Entrate ed uscite in deroga al normale

- a. La Dirigenza Scolastica si riserva il diritto di far uscire le classi prima dell'orario prefissato oppure di ritardare l'ingresso, previa comunicazione alle famiglie, nei casi in cui la mancanza di risorse umane disponibili o l'inagibilità dei locali non consentano il regolare svolgimento delle lezioni.
- b. La comunicazione avviene attraverso il registro elettronico.
- c. In caso di uscita anticipata delle classi si dispone che il docente della prima ora di lezione della giornata in cui avverrà l'uscita anticipata effettui il controllo preventivo delle firme dei genitori per presa visione del cambio di orario d'uscita. Nel caso ci siano studenti minorenni i cui genitori non abbiano preso visione dell'avviso, tali studenti dovranno rimanere a scuola sotto la vigilanza del personale ausiliario.

Titolo IV

ATTREZZATURE CULTURALI E DIDATTICHE DIRITTO DI AFFISSIONE

Art. 35 - Aule speciali

I locali dell'Istituto sono risorse della scuola, il cui uso è regolamentato per garantire il loro impiego ottimale così da favorire un'attività didattica curriculare ed extra-curriculare ricca, vasta e completa.

- a. Aule. Tutti gli studenti devono tenere un comportamento educato, mantenendo l'ambiente pulito e ordinato e rispettando le essenziali norme igieniche. Gli studenti dovranno lasciare l'aula immediatamente dopo il suono della campanella, a conclusione dell'ultima ora di lezione; potranno rimanere oltre i limiti stabiliti dal presente articolo soltanto previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. Per le attività extra-curricolari gli studenti potranno usare le aule esclusivamente previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- b. Aula docenti. L'accesso all'aula docenti è consentito esclusivamente al personale scolastico. L'accesso agli studenti è consentito solo se accompagnati dal personale scolastico.
- c. Corridoi e distributori automatici di cibo e bevande. Tutti gli studenti devono tenere un comportamento educato, mantenendo l'ambiente pulito e ordinato e rispettando le essenziali norme igieniche. I distributori possono essere utilizzati dagli alunni durante l'intervallo; solo in particolari e giustificate occasioni il loro uso può essere



concesso in orario diverso. Si raccomanda di depositare i materiali di scarto negli appositi contenitori. È assolutamente vietato manomettere o utilizzare in maniera impropria gli apparecchi, così da garantire la funzionalità e la sicurezza.

- d. Biblioteca, laboratori e palestra. Per poter utilizzare biblioteca, laboratori e palestra dell'Istituto, gli studenti devono attenersi alle norme stabilite dai regolamenti specifici di ciascun ambiente, il cui regolamento deve essere affisso nelle sedi alle quali è destinato e deve essere illustrato all'inizio dell'Anno Scolastico, dando particolare rilievo alle norme di sicurezza da osservare. I locali interessati da questo articolo sono:
- ✓ Biblioteca
 - ✓ Laboratorio di Chimica
 - ✓ Laboratorio di Fisica
 - ✓ Laboratorio di Informatica
 - ✓ Laboratorio di Lingue
 - ✓ Palestra

Art. 36 - Affissione di manifesti all'interno dell'Istituto

- a. È data la possibilità di affiggere negli appositi spazi all'interno dell'Istituto manifesti, volantini o altro materiale stampato o manoscritto, nel rispetto della dignità delle persone e dell'Istituto stesso, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- b. Tutto il materiale affisso dovrà riportare il nominativo di chi ha provveduto a esporlo.

Titolo V

USCITE DIDATTICHE – VIAGGI D'ISTRUZIONE – ATTIVITA' INTEGRATIVE

Art. 37 - Uscite didattiche e Viaggi d'istruzione

Il Liceo promuove visite, viaggi di istruzione e scambi con l'estero non solo con lo scopo di attivare processi di socializzazione degli studenti, ma soprattutto per integrare la normale attività della scuola o sul piano della formazione generale degli studenti o sul piano del completamento della loro preparazione specifica in vista del futuro ingresso nel mondo del lavoro.

Le visite e i viaggi d'istruzione presuppongono una precisa e adeguata programmazione didattico - culturale predisposta fin dall'inizio dell'anno scolastico da parte dei docenti all'interno del Consiglio di classe e devono essere coerenti con le finalità educative espresse dal PTOF.



- a. La partecipazione degli studenti ai viaggi d'istruzione deve essere almeno dell'80% dei componenti delle singole classi coinvolte.
- b. Il viaggio non potrà essere effettuato se in seguito a rinunce non sarà comunque garantito l'80 % dei partecipanti.
- c. Ad ogni viaggio è opportuna la partecipazione di classi parallele per favorire la gestibilità e l'economicità dello stesso.
- d. Gli studenti che partecipano a visite o viaggi d'istruzione o uscite in orario scolastico, anche se maggiorenni, devono presentare l'autorizzazione firmata dai genitori.
- e. L'autorizzazione deve contenere la destinazione, gli obiettivi didattici, i luoghi da visitare, i tempi, i costi indicativi del viaggio e l'indicazione dell'alloggio.
- f. Il numero dei giorni da destinarsi ai viaggi e alle visite di istruzione (sono da considerare come tali anche i gemellaggi e le visite nell'ambito di una giornata) dovrà essere coerente con i contenuti del progetto di viaggio e compatibile con il piano delle attività.

Le uscite didattiche e i viaggi d'istruzione sono disciplinati dal Regolamento apposito.

Art. 38 - Attività integrative

Il Liceo G. Berto organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto; la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.

Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal DPR 567/96, dal DPR 301/2005 e successive modifiche e integrazioni. La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti (conformemente alle norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati).

Titolo VI **VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI**

Art. 39 - Definizioni



Lo studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. A questo scopo, l'inserimento dei voti nel registro elettronico va garantito entro la settimana successiva alla comunicazione del voto, mentre la consegna delle verifiche scritte corrette e valutate deve essere effettuata di norma entro due settimane dallo svolgimento, salvo accordi diversi tra docente e studenti.

Nel Piano dell'Offerta Formativa vengono esposti le modalità e i criteri di valutazione e gli strumenti di verifica.

Art. 40 – Trasparenza e tempestività della valutazione

Per quanto attiene alla valutazione, agli studenti deve essere chiarito il significato e la funzione delle prove che vengono loro sottoposte.

Gli elaborati scritti devono essere corretti e riconsegnati con rapidità, in ogni caso entro venti giorni dalla loro esecuzione e con un anticipo di almeno sette giorni rispetto alla prova successiva. Sono fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti. I risultati delle prove di verifica sia scritte che orali, devono essere sempre comunicati e motivati.

Deve essere in ogni caso favorito il processo di autovalutazione, affinché gli studenti possano individuare autonomamente le proprie carenze e provvedere al loro superamento.

Lo studente ha diritto ad una valutazione finale che risulti da una serie continua di prove e comunque non derivante da una sola interrogazione e/o da un solo compito scritto nell'arco di un quadrimestre.

Art. 41 – Programmazione delle verifiche scritte

Le date e le modalità delle prove scritte devono essere comunicate con un preavviso di almeno sette giorni, fatti salvi diversi accordi tra docenti e studenti.

Di norma non può essere programmata più di una verifica scritta al giorno.

Art. 42 – Accesso ai documenti di valutazione

Compiti in classe e verifiche scritte sono "atti amministrativi" della scuola, in base ai quali i docenti documentano e formulano le loro valutazioni sull'apprendimento degli studenti. Rientrano a pieno titolo in questa fattispecie: compiti in classe, prove strutturate, relazioni scritte grafiche, elaborati grafici, elaborati di altra natura (disegni, prototipi ecc.).



In base alla normativa vigente (D. Lgs. 196/2003 sulla sicurezza dei dati, e G.D.P.R. 25 maggio 2018 e L. 241/1990 sulla trasparenza), titolare di tutti gli atti e documenti della scuola è il Dirigente Scolastico: nessun atto può essere dato in originale o in copia senza l'autorizzazione del Dirigente; l'accesso agli atti richiede che sussista un interesse, da parte del richiedente, diretto, concreto ed attuale.

Alla luce di questa premessa, si forniscono le seguenti indicazioni operative:

- a. i genitori possono chiedere ai docenti di visionare compiti e verifiche svolti in classe dai propri figli in occasione dei colloqui mattutini e generali pomeridiani;
- b. i Docenti sono tenuti a conservare le prove scritte - di norma - per un quadrimestre, al fine di poterle mostrare, in caso di richiesta, ai genitori. Superato il periodo sopra indicato le prove scritte saranno archiviate;
- c. i genitori, se vogliono avere copia di tali documenti, presenteranno una richiesta scritta al Dirigente Scolastico utilizzando il modello allegato, in cui dovranno indicare gli estremi del documento e l'oggetto della richiesta, specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta, esplicitare la propria identità.
- d. Nessun docente pertanto è autorizzato a fornire copia di verifiche, compiti in classe, relazioni e di qualunque altro atto della scuola senza la specifica autorizzazione del Dirigente Scolastico.
- e. Il modello di richiesta si può scaricare dal sito (vedi sezione apposita) e va presentato in segreteria didattica per l'autorizzazione della Dirigente.

Parte III **BULLISMO E CYBERBULLISMO**

Prevenzione e contrasto

Art. 43 – Premessa

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione e accoglienza, si impegna sul fronte della prevenzione del bullismo, e - più in generale - di ogni forma di violenza e intende attivare strategie di intervento utili ad arginare comportamenti a rischio determinati, in molti casi, da condizioni di disagio sociale non ascrivibili solo al contesto educativo scolastico.

La rapida diffusione delle tecnologie ha determinato, inoltre, accanto al bullismo un aumento del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata attraverso un uso improprio dei social network, con la diffusione di foto, immagini denigratorie, tendenti a mettere a disagio, in imbarazzo o ad escludere. Si tratta di forme di aggressioni e molestie, spesso accompagnate dall'anonimato e dal fatto che la



distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza. Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un'enorme opportunità di sviluppo e crescita culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi.

Art. 44 – Normativa vigente

- Direttiva MIUR n. 16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Direttiva M.P.I. n.30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Direttiva M.P.I. n.104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Direttiva MIUR n. 1455/06;
- D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- Dichiarazione dei diritti in internet del 14 luglio 2015;
- Legge 29 maggio 2017 n. 71; § VISTI gli artt. 3-33-34 Cost. italiana;
- Artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice penale;
- Artt. 2043-2047-2048 Codice civile.

Art. 45 – Diritti degli studenti

Tutti gli studenti hanno il diritto a un sicuro ambiente di apprendimento e tutti devono imparare ad accettare e rispettare differenze di cultura e di personalità.

Art. 46 – Definizione di bullismo

Il bullismo è un abuso di potere che si concretizza in tutte quelle azioni di sistematica prevaricazione e sopruso, messe in atto da parte di un adolescente, definito "bullo" (o da parte di un gruppo) nei confronti di un altro adolescente, percepito come più debole, definito "vittima" e può assumere forme differenti (fisico, verbale, relazionale). Qualsiasi atto di bullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.



Art. 47 – Definizione di cyberbullismo

Il cyberbullismo è il termine che indica un tipo di attacco continuo, ripetuto, offensivo e sistematico attuato mediante gli strumenti della rete. Il cyberbullismo è un fenomeno molto grave perché in pochissimo tempo le vittime possono vedere la propria reputazione danneggiata in una comunità molto ampia, anche perché i contenuti, una volta pubblicati, possono apparire a più riprese in luoghi diversi. Qualsiasi atto di cyberbullismo si ritiene deprecabile e inaccettabile e viene sanzionato severamente.

Art. 48 – Regole comportamentali

Gli studenti devono imparare le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, SMS, MMS) che inviano. Gli studenti si impegnano a contrastare l'*hate speech* sul web, adottando i comportamenti previsti nei dieci punti del Manifesto della comunicazione non ostile.

In linea con l'art. 13 comma 2 della Dichiarazione dei diritti in internet e con la campagna di sensibilizzazione "*No hatespeech movement*" del Consiglio d'Europa, gli studenti si impegnano a combattere il razzismo e la discriminazione nelle loro espressioni on line e ad adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori e ogni forma di violenza e odio. Le condotte di cyberbullismo, anche se attuate in altro luogo, in altro tempo rispetto all'edificio e all'orario scolastico (per esempio, messaggi offensivi che partono di notte, dal pc di casa...), se conosciute dagli operatori scolastici (Docente, Dirigente, Personale ATA) rientrano nelle azioni sanzionabili dalla scuola, vista la funzione educativa di quest'ultima e visto il patto educativo di corresponsabilità con la famiglia. Gli studenti devono essere coscienti del disvalore della condotta del bullo/cyberbullo.

Lo stesso disvalore viene attribuito a chi omertosamente mostra indifferenza o a chi, all'interno del gruppo, rafforza la condotta aggressiva. Non è consentito durante le lezioni o le attività didattiche in genere usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Non è consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti. I rappresentanti degli organi collegiali degli studenti, eletti negli organi collegiali d'Istituto o nella consulta provinciale, promuovono iniziative che favoriscono la collaborazione e la sana competizione (progetti di solidarietà e creatività). Gli studenti



possono essere coinvolti nella progettazione e realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale, in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti.

Art. 49 – Responsabilità delle varie figure scolastiche

Il Dirigente Scolastico:

- ✓ Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- ✓ Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- ✓ Prevede - all'interno del P.T.O.F. - corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed ATA;
- ✓ Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- ✓ Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- ✓ Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

Il Collegio Docenti:

Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

Il Consiglio di Classe:

- ✓ Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- ✓ Favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

Il Docente:

- ✓ Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto



delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

- ✓ Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessione adeguati al livello di età degli studenti.

I Genitori:

- ✓ Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici di bullismo e cyberbullismo;
- ✓ Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- ✓ Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- ✓ Conoscono le azioni introdotte dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- ✓ Conoscono il codice di comportamento dello studente;
- ✓ Conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

Gli Studenti:

- ✓ Sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- ✓ Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (e-mail, SMS, MMS) che inviano;
- ✓ Non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire mediante cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali - se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti; durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

Art. 50 – Forme di bullismo

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come Bullismo:

- a. La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, reiterata con l'intenzione di nuocere,



- b. La diffamazione della vittima,
- c. L'isolamento della vittima. § Bullismo fisico: prendere a pugni o calci, prendere o maltrattare gli oggetti personali della vittima;
- d. Bullismo verbale: insultare, deridere, offendere;
- e. Bullismo indiretto: fare pettegolezzo, isolare, escludere dal gruppo.

Art. 51 - Forme di cyberbullismo

Rientrano nel Cyberbullismo:

- a. *Flaming*: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
- b. *Harassment*: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.
- c. *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- d. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
- e. *Outing estorto*: registrazione delle confidenze -raccolte all'interno di un ambiente privato- creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
- f. *Impersonificazione*: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. § Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.
- g. *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Parte III DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I MODIFICA E DIFFUSIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 52 – Modifiche al Regolamento

Al presente Regolamento possono essere introdotte tutte le modifiche che, alla luce dell'esperienza o a seguito di nuove disposizioni legislative, si rendessero utili o necessarie. Le modifiche possono essere proposte da qualsiasi membro del Consiglio di Istituto. Per l'approvazione delle modifiche al regolamento si applica la normativa di cui al precedente paragrafo.



LICEO STATALE "Giuseppe BERTO"
CLASSICO – LINGUISTICO – SCIENTIFICO – SCIENZE UMANE
Via Barbiero, 82 – 31021 Mogliano Veneto (TV) – Tel. 041/453906
www.liceoberto.it - lssqberto@gmail.com - tvps04000q@pec.istruzione.it

Art. 53 – Diffusione del Regolamento

Il presente regolamento è pubblicato sul sito web del Liceo ed aggiornato in occasione delle revisioni. È obbligo degli Studenti, dei Genitori e di tutto il personale che lavora nell'istituto conoscerlo e rispettarlo.

Titolo II APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Art. 54 – Approvazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha natura di regolamento interno ed è approvato dal Consiglio d'Istituto con maggioranza semplice dei voti validamente espressi.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal primo giorno successivo alla data di delibera del Consiglio di Istituto.

Gli allegati al presente Regolamento sono parte integrante del Regolamento medesimo.